


Allegati alla deliberazione G.M.
C.C.
n° 304 del 9-12-91
Il Segretario Comunale



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.

* * * * *

CAPO I

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art.13 della L.R. n°10 del 30 aprile 1991, il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Art.2

OBIETTIVI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1)- Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero del benessere fisico e psichico, l'Amministrazione Comunale favorisce, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi ed altre erogazioni economiche di cui al precedente art.1:
 - a) la eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzano l'eguaglianza di trattamento;
 - c) la proiezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o di fatto non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito;
 - d) ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo economico e sociale finalizzato alla affermazione dei valori umani.

17
by

Art.3

PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1)- Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale, con provvedimenti della Giunta Municipale, concede sovvenzioni nelle forme di "contributi", "sussidi ed ausili finanziari" e attribuisce "vantaggi economici".

Art.4

CONTRIBUTI

1)- I contributi consistono in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative singole, assumendo a carico dell'ente l'obbligazione di corrispondere, sulla spesa riconosciuta ammissibile, una somma percentuale;

2)- L'erogazione è consentita tanto nel caso che il destinatario debba contrarre un mutuo per il finanziamento dell'iniziativa che nel caso in cui il destinatario non ricorra a prestiti.

3)- L'ammontare del contributo è fissato dall'Amministrazione concedente, seguendo i criteri stabiliti nel Capo III del presente regolamento.

Art.5

SUSSIDI (o concorsi)

1) I sussidi (o concorsi)ⁿ sono erogazioni di denaro conferite in unica soluzione ai soggetti destinatari per la costituzione di capitale necessario alla realizzazione di determinate iniziative.

2) La concessione ha carattere ampiamente discrezionale; comunque il suo importo non può superare il 30% dell'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione della iniziativa.

Art.6

AUSILI FINANZIARI

1) Gli ausili finanziari consistono in erogazioni di denaro diverse dalle sovvenzioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

2) Sono considerati ausili finanziari anche le sovvenzioni miste costituite da parte sotto forma di

contributo e da parte sotto forma di sussidio (o concorso).

Art.7

VANTAGGI ECONOMICI

1) Vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che ridondano a favore dei destinatari mediante assunzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie di operatori, e simili.

2) Le esenzioni o riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

Art.8

CARATTERISTICHE DELLE SOVVLENZIONI

1) Le sovvenzioni nelle forme di cui al precedente articolo hanno le seguenti caratteristiche:

a) erogabilità della somma di denaro e degli ausili finanziari o attribuibilità dei vantaggi economici subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite nel provvedimento di concessione;

b) irripetibilità dei benefici, semprechè l'iniziativa o l'attività sia stata realizzata nei modi e termini stabiliti dalla Amministrazione concedente;

c) esercitabilità, da parte della Amministrazione comunale:

- del potere di esaminare e valutare l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere;
- del controllo nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata;
- della revoca o della decadenza della sovvenzione, qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia cattivo uso;
- apponibilità, con l'atto di concessione, di clausole a condizioni alle quali la sovvenzione viene subordinata.

Art.9

DESTINATARI

1) La concessione dei benefici di cui all'art.3 del presente regolamento è accordata a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, persone ed enti pubblici e privati, che in prosieguo saranno indicati con il termine "destinatari".

2) L'Amministrazione comunale, riconoscendo il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne favorisce l'attività, annoverando fra i "destinatari" i cittadini che svolgono ogni forma di volontariato senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, nell'ambito di strutture pubbliche o private, locali di assistenza o in proprio.

CAPO II

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

Art.10

ATTIVITA', INIZIATIVE, PRESTAZIONI SOVVENZIONABILI

1) possono ricevere sostegno finanziario dal Comune nelle forme di cui al precedente art.3:

- a) iniziative e attività socio-assistenziali, descritte nel successivo art.11, fatta eccezione per quelle previste dalla Legge Regionale n°22/86 e relative leggi di settore;
- b) iniziative e attività nel settore della cultura, informazione e istruzione, descritte nel successivo art.12;
- c) iniziative e attività del turismo, sport e tempo libero, descritte nel successivo art.13
- d) prestazioni di interventi e/o servizi, descritti nel successivo art.14 e svolti in via continuativa o di tipo occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.

2) Non sono accoglibili domande di sovvenzione di iniziative, attività e prestazioni che non abbiano

interesse strettamente locale salvo che rechino un vantaggio diretto o mediato alla popolazione monterossana così come statuito dall'art.105 del D.L.P. Reg. 29/10/55 n.6.

Art.11

SOVVENZIONI IN FAVORE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

Sono esaminabili domande di sovvenzione nelle forme di cui all'art.3 del presente regolamento, prodotte da coloro che:

- a) organizzano o promuovono attività di educazione alla salute, sollecitando la responsabilità personale e familiare e iniziative di solidarietà all'interno della comunità;
- b) promuovono forme di collaborazione volontaria di singoli cittadini alla organizzazione dei servizi e allo svolgimento di altre attività di utilità sociale;
- c) promuovono o sostengono iniziative di aggregazione sociale e favoriscano l'accesso agevolato dei giovani, di anziani e di altri soggetti a rischio di emarginazione da attività culturali, ricreative e di spettacolo;
- d) promuovano ed attuano interventi idonei ad assicurare la eliminazione delle barriere architettoniche e della comunicazione.

ART. 12

SOVVENZIONI IN FAVORE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA CULTURA, INFORMAZIONE E ISTRUZIONE.

1) Sono esaminabili le domande di sovvenzioni nelle forme di cui al precedente art.3, presentate da coloro che:

- a) adottano iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, provvedono alla organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza dei beni culturali e ambientali, anche nella caratterizzazione locale e ne promuovono la difesa;
- b) promuovono lo sviluppo ed assicurano il funzionamento di biblioteche e musei di interesse locale;

- c) concorrono alla diffusione e alla conoscenza della musica fra i cittadini, favorendo la loro partecipazione attiva alla vita musicale;

ART. 13

SOVVENZIONI IN FAVORE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO.

1) Sono esaminabili le domande di sovvenzione nelle forme di cui al precedente art.3, presentate da coloro che:

- a) svolgono attività rivolta al turismo sociale mediante costruzione, ricostruzione, adattamento, ampliamento di immobili ed impianti ricettivi di qualsiasi natura, siti nel territorio comunale; nonché di impianti e servizi idonei a promuovere e sviluppare il movimento turistico nel Comune, ivi compresi impianti sportivi, centri di convegni e conferenze;
- b) svolgono attività di promozione e di agevolazione della pratica sportiva nel territorio comunale anche mediante costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico;
- c) svolgono attività rivolta a favorire l'impiego del tempo libero mediante iniziative ed impianti ricreativi all'uso pubblico.
- d) le erogazioni dei contributi alle società sportive sono subordinate al parere della Consulta Comunale dello sport di cui alla L.R. N.8 del 16.5.78.

ART. 14

SOVVENZIONI IN FAVORE DI PRESTAZIONI DI INTERVENTI E/O SERVIZI VARI.

1) Chiunque svolge attività continuative nel corso dell'anno o attività di tipo occasionale o per singoli progetti di qualsiasi natura, che ridondino a vantaggio del benessere morale e materiale dell'intera comunità o di particolari categorie di soggetti o di singole persone, può presentare richiesta di sovvenzione erogabile nelle forme di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2) Possono concedersi sussidi finanziari in favore di cittadini singoli che si siano resi benemeriti per aver

contribuito con la lo attività a rendere prestigioso il nome del Comune.

CAPO III

CRITERI DI EROGAZIONE

ART. 15

NORME DI CARATTERE GENERALE

1) E' fatto assoluto divieto di concedere sovvenzioni sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge e dal presente regolamento.

2) Ogni erogazione deve riguardare attività di utilità pubblica anche quando concerne i sussidi di cui all'art. 14, 2° comma.

3) Le iniziative ed attività sovvenzionabili devono attenersi ad intenzioni che non esulino dal territorio comunale e non invadono interessi, anche locali, riservati per legge allo Stato o ad altri enti pubblici.

4) L'importo complessivo delle sovvenzioni può essere prelevato esclusivamente dai fondi previsti annualmente in bilancio nei relativi capitoli di spesa, capitoli che verranno perciostesso finalizzati a tali scopi in sede di bilancio.

ART. 16

CRITERI

1) Nella concessione delle sovvenzioni di cui al precedente art.3, l'Amministrazione Comunale si attiene ai seguenti criteri:

A) dà la precedenza nell'ordine:

a) alle attività continuative svolte a carattere sostitutivo, integrativo e complementare a quelle dell'Amministrazione Comunale;

b) alle attività di tipo occasionale;

B) tiene conto:

a) della finalità pubblica o di interesse pubblico;

- b) del contenuto dell'attività o dell'iniziativa;
 - c) della capacità organizzativa della persona o Ente ricevente;
 - d) della presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;
- C) per le attività continuative valuta:
- a) la capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - b) il rendiconto delle spese e delle entrate;
- D) per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti valuta:
- a) il livello di partecipazione;
 - b) i soggetti raggiunti;
 - c) il preventivo di spesa, gli eventuali introiti per vendita di biglietti di ingresso;
 - d) i contributi di enti pubblici o privati; le quote di iscrizione qualora si tratti di corsi o iniziative;
- 2) A parità di condizioni è data preferenza:
- a) rispetto ai destinatari: agli enti pubblici;
 - b) rispetto alle iniziative e attività nell'ordine: a quelle socio-assistenziali, a quelle della cultura, informazione e istruzione, a quelle del turismo, sport e tenendo libero, alle prestazioni di interventi e/o servizi vari, alle attività occasionali.

CAPO IV

PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SOVVENZIONI

ART. 17

PRESENTAZIONI DELLE RICHIESTE

- 1) Le richieste di sovvenzioni, redatte in carta legale, devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno all'ufficio di segreteria Comunale, che le inoltra ai settori di competenza, affinché provvedano

alla istruttoria da ultimarsi nel termine di dieci giorni.

2) Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni e Istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente regolamento.

3) Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta ed essere corredate dalla seguente documentazione:

A) per le sovvenzioni di cui agli artt. 11, 12 e 13:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta nel 1° semestre dell'anno di competenza e dell'attività da svolgere nel semestre successivo;
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro;
 - c) conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
 - d) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano stati assegnati all'ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - e) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;
 - f) dichiarazione attestante se l'ente agisce o no in regime di impresa;
 - g) indicazione delle persone abilitate alla riscossione per conto dell'ente ovvero indicazione del conto bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - h) idoneo materiale di informazione.
 - i) le società e le associazioni sportive dovranno inoltre presentare certificazione rilasciata dalle competenti federazioni, attestante:
 - l'affiliazione della società per la stagione agonistica dell'anno cui si riferisce la richiesta;
 - la composizione completa del consiglio direttivo in carica.
- #1 documenti di cui alle lettere a), c), d), f), g),

devono essere sottoscritti dal rappresentante dell'ente richiedente.

1) dichiarazione di cui all'art.9 lett.d) dell'art.10 sexies della Legge N.575/65, così come aggiunto dall'art.7 della legge N.55/90 per le attività ivi contemplate.

B) per le sovvenzioni di cui all'art. 14:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento;

b) atto costitutivo dell'organismo richiedente e dello statuto ove esista;

c) copia del codice fiscale dell'ente e partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti;

d) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso il richiedente abbia ricevuto sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;

e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora l'ente sia una società;

f) preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddivisi per voci, nonché delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati;

g) idoneo materiale di informazione.

I documenti di cui alle lettere a) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente.

2) Le richieste, la cui documentazione è incompleta o difforme da quella indicata nel precedente comma, non sono prese in considerazione.

Nella istanza può farsi riferimento a quella eventualmente presentata in occasione di analoghe precedenti istanze con la espressa dichiarazione che non si sono verificate modifiche.

ART. 18

* DELIBERAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

1) La Giunta Comunale, esaminata la richiesta istruita dal settore competente, delibera in conformità ai criteri di cui al precedente CAPO III, fissando altresì le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione.

2) In ogni caso l'erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per dare inizio e svolgere l'iniziativa o l'attività o la manifestazione per cui è richiesta la sovvenzione.

3) Il "destinatario" della sovvenzione è impegnato, nel caso di concessione di sovvenzione per le attività di cui all'art. 14, ad inserire nel materiale pubblicitario una apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune. E', però, fatto divieto di usare lo stemma comunale, tranne i casi di patrocinio comunale ed iniziative svolte in collaborazione con il Comune.

4) La concessione delle sovvenzione è accordata alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentato e nella intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.

5) La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, nè aspettativa, di continuità per gli anni successivi.

ART. 19

ACCONTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOVVENZIONI

1) La Giunta Comunale con la stessa deliberazione con la quale ha accolto la richiesta ed accordato la concessione della sovvenzione, può concedere acconti che nel complesso non superino la metà della sovvenzione.

2) A conclusione della iniziativa od attività di cui all'art. 14, comma 1, il destinatario della sovvenzione deve presentare, entro giorni 45 dalla conclusione stessa la seguente documentazione per ottenere la liquidazione della sovvenzione:

a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;

b) rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante e corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta;

c) indicazione delle sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e di privati;

d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del "destinatario", che le fatture, presentate in copia, non sono state, nè saranno, utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari.

ART. 20

1) Decadono dal beneficio della sovvenzione concessa a norma del presente regolamento i "destinatari" che:

- a) non realizzano l'iniziativa o l'attività oppure modificano sostanzialmente il programma oggetto della deliberazione di cui all'art. 18;
- b) non presentino la documentazione di cui al 2° comma dell'art. 19 nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo;

2) La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, con deliberazione della Giunta Municipale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 21

PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE SOVVENZIONI CONCESSE

1) L'Amministrazione Comunale, allo scopo di dare pubblicità alla attività di sostegno finanziario, provvede entro il mese di gennaio di ogni anno all'affissione all'albo pretorio dell'elenco degli enti e persone beneficiari delle sovvenzioni nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative, attività e manifestazioni svolte e l'ammontare delle somme erogate dal Comune.

ART. 22

RINVIO

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.